

Oggetto: Costituzione di una S.r.l. per la gestione del Centro di Vacanza “Salvador Allende” di Marina di Bibbona.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Strutture ed Interventi alla persona che si intende far parte integrante del presente atto;

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo statuto della società “La Mimosa S.r.l.”;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Premesso che,

- con deliberazione del C.C. n° 7 del 29/01/2002 veniva deliberata la costituzione di una società a responsabilità limitata, con prevalente capitale pubblico, per la gestione del Centro di Vacanza “Salvador Allende” di Marina di Bibbona di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni;
- veniva altresì approvato lo statuto della costituenda Società;
- il notaio rogante fa presente che al fine di richiesta di iscrizione della società nell'apposito registro delle imprese è necessario provvedere ad alcune integrazioni e modifiche al testo dello statuto approvato dal C.C., integrazioni e modifiche che non mutuano né intaccano la sostanza di quanto deliberato dal C.C.;

Ciò premesso di seguito vengono esplicitate le modifiche ed integrazioni da apportare al testo originario.

Nel merito:

Art. 1 – viene integrato della denominazione della Società;

Art. 2 – viene precisato altresì che trattasi dell'assemblea straordinaria;

Art. 6 – viene inserito il saggio legale di interesse;

Art. 9 – viene precisato che il capitale può essere ridotto nei limiti e nei casi previsti della legge;

Art. 10 – viene inserito il riferimento al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;

Art. 11 – la parola “azionisti” (frutto di errore di stampa) è stata sostituita con la parola soci;
Art. 15 – viene eliminata la seduta in seconda convocazione dell’assemblea in quanto non prevista per le S.r.l.;

Art. 17 – viene modificato nel senso di garantire la maggioranza dei consiglieri di Parte Pubblica pur mantenendo l’elasticità tra il minimo ed il massimo dei membri previsti. Viene inoltre prevista la prima nomina di tutte le cariche sociali in sede di costituzione della società;

Art. 22 – 23 – 25 – vengono modificati perché individuati dal notaio rogante alcuni elementi contraddittori, lasciando comunque immutata la volontà consiliare;

Art. 27 – la parola “Amministratore” viene sostituita con “Organo Amministrativo”;

Con il presente atto si propone l’approvazione dello statuto con le integrazioni e modifiche, sopra indicate che comunque vengono evidenziate nella bozza allegata.

Si propone altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Sesto San Giovanni, 09/04/2002

MS/mt

Il Funzionario
Alessandro Meneghelli

Visto si concorda
IL DIRIGENTE
Dott. Guido Bozzini

Allegato “A” al rep. n.

STATUTO

Titolo I: Denominazione; sede; durata; oggetto sociale

Art. 1: Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 2472 e seguenti del codice civile, una società a responsabilità limitata denominata **“La Mimosa S.r.l.”**.

Art. 2: Sede

La Società ha sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20. L’organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all’estero, agenzie ed uffici amministrativi che non abbiano caratteri di sedi secondarie; l’istituzione e la soppressione di queste ultime è riservata all’assemblea **staordinaria** dei Soci.

Art. 3: Domicilio dei Soci

Per ogni rapporto con la Società, il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4: Durata

La durata della Società è fissata dalla data dell’Atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). Salvo i casi di anticipato scioglimento previsti dalla legge,

la durata della Società può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5: Oggetto ed attività

Gestione del Centro di Vacanza "Salvador Allende" di Marina di Bibbona per attività alberghiere e di ricezione di persone vacanzieri.

La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e concedere avalli e fidejussioni a favore di terzi in via strumentale e non nei confronti del pubblico.

Titolo II: Capitale sociale e quote

Art. 6: Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocentoeuro virgola zero zero) (pari a £ 20.137.208 - ventimilionicientotrentasettemiladuecentottolire) ed è suddiviso in quote, ai sensi dell'art. 2474 c.c..

6.2 Una quota di capitale non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale dovrà essere posseduta da Soci Enti Pubblici.

6.3 La qualità di Socio comporta la piena ed assoluta adesione allo Statuto Sociale e a tutte le deliberazioni delle assemblee.

6.4 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministratore nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua **pari al saggio legale**, fermo il disposto dell'art. 2477 c.c..

Art. 7: Tipologie dei Soci

Possono far parte della Società:

ENTI PUBBLICI

COOPERATIVE SOCIALI E DI LAVORO

Art. 8: Trasferimenti di quote; clausola di gradimento; diritto di prelazione; limitazioni

8.1 Trasferimenti di quote

Le quote sociali sono trasferibili.

8.2 Clausola di gradimento.

Fermo restando il limite previsto dal precedente art. 6.2 della partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici i trasferimenti di quote o frazioni di queste, anche a favore di soci, sono efficaci nei confronti della Società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Società, con la maggioranza di cui all'art. 21, che è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R..

Nel silenzio del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni le quote sono liberamente trasferibili.

8.3 Diritto di prelazione.

Il socio che intende cedere a terzi la propria quota, o parte di essa, deve comunicare l'offerta ricevuta agli altri soci mediante lettera raccomandata A.R., specificando il prezzo e le condizioni di pagamento della quota da cedere e l'eventuale acquirente.

Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sulla quota da cedere, a parità di condizioni sull'offerta come sopra comunicata, e tra loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

8.4 Produzione degli effetti del trasferimento

Il trasferimento delle quote avverrà una volta terminata la suddetta procedura ed avrà effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (art. 2479 c.c.).

8.5 Limitazioni

Fermo quanto previsto dal presente articolo in relazione al gradimento, laddove l'esercizio o il mancato esercizio del diritto di prelazione determini una partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici inferiore al 60% (sessanta per cento) ed in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il trasferimento di quote che ha determinato la violazione sarà inefficace anche nei confronti della Società.

Art. 9: Aumento e riduzione del capitale sociale

9.1 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto, **nei limiti e nei casi previsti dalla legge**, una o più volte per deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

9.2 In ogni caso, la partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici non potrà mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Laddove gli aumenti o le riduzioni di capitale determinino una partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici inferiore al 60% (sessanta per cento), i conferimenti o le riduzioni che hanno determinato la violazione non potranno avere esecuzione.

Art. 10: Finanziamento da parte dei soci

10.1 La Società potrà acquisire tra i soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico **e secondo le delibere del CICR**.

10.2 I finanziamenti dei soci a favore della Società a qualsiasi titolo sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione assembleare.

Titolo III: Assemblee

Art. 11: Assemblea e deliberazioni

L'Assemblea è composta da tutti **i soci** e legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria è convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Art. 12: Convocazione delle assemblee

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2484 c.c. oppure mediante lettera inviata via fax nei termini di cui sopra, all'indirizzo e al numero di fax risultanti dal libro dei soci ed indicato dai soci stessi.

Saranno tuttavia valide le assemblee, comunque convocate, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli Amministratori o Sindaci effettivi, se nominati.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 13: Intervento alle assemblee e diritto di rappresentanza

13.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

13.2 I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita anche a non soci, osservato il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 14: Voto

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto. Se la quota è multipla di 1 Euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota, ai sensi dell'art. 2485 c.c..

Art. 15: Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

15.1 Per la costituzione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie si applicano le norme del codice civile.

15.2 L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale (art. 2486 c.c.).

Art. 16: Presidenza dell'Assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza da chi designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

16.2 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche non socio.

Titolo IV: Amministrazione

Art. 17: Amministrazione della Società

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (compreso il Presidente) a sette membri (compreso il Presidente), secondo determinazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2458 c.c., i Soci Enti Pubblici hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta di:

- tre Consiglieri d'Amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero massimo di cinque membri;
- ovvero di cinque Consiglieri d'Amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di sei o sette membri.

I Consiglieri nominati ai sensi del citato articolo potranno essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati.

L'assemblea ordinaria:

- procede alle nomine dei membri del Consiglio per completarne il numero;
- elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissa la durata e le modalità di esercizio delle cariche;
- stabilisce l'emolumento spettante agli Amministratori.

Per la prima volta le nomine alle cariche sociali avvengono in sede di atto costitutivo.

Art. 18: Divieto di concorrenza

Gli amministratori, con delibera assembleare, possono essere esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 19: Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

19.2 Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un comitato esecutivo.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri.

19.4 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione, ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, con telex ovvero con telefax, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

19.5 Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. 20: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 21: Verbali

Delle deliberazioni del Consiglio si redige verbale da inserire nell'apposito registro verbali. Ogni verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti, per i quali non viene richiesta la forma notarile, sono certificati conformi dal Presidente.

Art. 22: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'assemblea.

Art. 23: Poteri dell'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla norma di cui all'art. 2381 c.c., può delegare tutti o parte dei poteri di amministrazione a un proprio membro che assume la qualifica di Amministratore Delegato.

Il compimento degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Per il compimento degli atti di cosiddetta eccezionale amministrazione occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 24: Nomine effettuabili dall'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Titolo V: Rappresentanza Sociale

Art. 25: Rappresentanza Sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione **e all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.**

Titolo VI: Collegio Sindacale

Art. 26: Collegio Sindacale

La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 2458 c.c., i Soci Enti Pubblici hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta dei Sindaci. I Sindaci nominati ai sensi del citato articolo potranno essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati.

Qualora i Soci Enti Pubblici non si avvalgano di questa facoltà, la nomina dei Sindaci spetterà all'Assemblea.

Spetta all'Assemblea ordinaria l'elezione del Presidente del Collegio sindacale e la determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

Titolo VII: Esercizi sociali; bilancio e ripartizione degli utili

Art. 27: Esercizi sociali e bilancio

27.1 Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno.

27.2 Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

27.3 Quando, a giudizio del Presidente, particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può venire convocata dall'organo amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 28: Ripartizione degli utili

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino a che la stessa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dal Presidente ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Presidente stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 29: Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

Titolo VIII: Competenza giudiziaria

Art. 30: Foro competente

Per ogni controversia tra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale, è competente il foro di Monza.

Titolo IX: Disposizione generale

Art. 31: Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

All'originale firmato:

Copia in fogli conforme all'originale munito delle prescritte firme, per gli usi di legge.

Sesto San Giovanni,